

#### Articolo 1

(Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 13 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24 (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.”.

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 22/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 25 bis alla l.r. 22/2007)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 25 bis (Banche dati regionali)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, rispettivamente, lettere a) e b), del D.P.R. 16/04/2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:

a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL,) contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;

b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.”.

#### Articolo 5

(Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 26 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 6

(Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 27 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 7

(Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 28 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Articolo 8

(Abrogazione dell'articolo 28 bis della l.r. 22/2007)

1.L'articolo 28 bis della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Articolo 9

(Abrogazione dell'articolo 28 quater della l.r. 22/2007)

1.L'articolo 28 quater della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2007)

1.L'articolo 29 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29 (Regolamento)

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:

- a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
- b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
- c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
- d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'articolo 30 comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
- e) le disposizioni attuative del D.P.R. 16/04/2013, n. 74;
- f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dal comma 5 ter dell'art. 9 del d.lgs. 192/2005.”.

## Articolo 11

(Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione della banca dati regionale degli impianti termici (CAITEL), nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL.”.

2.Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.”.

## Articolo 12

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 22/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “,ai sensi dell'articolo 26,” sono soppresse e le parole “con quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.” sono sostituite dalle seguenti: “alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale.”.

Art. 13

(Modifiche all'art. 33 della l.r. 22/2007)

1. I commi 4, 5 e 7 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Il comma 10 è sostituito dal seguente:

“ 10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici, si fa rinvio a quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 del d.lgs. 192/ successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, dell' articolo 15 del d.lgs.. 192/2005, competono alla Regione. L'accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a.”.

4. I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies sono abrogati.

Articolo 14

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia”):

a) le lettere a), b), c), d) g) e h del comma 1, dell'articolo 1;

b) l'articolo 2;

c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 3;

d) l'articolo 4;

e) l'articolo 5;

f) i commi 1 e 3 dell'articolo 6;

g) l'articolo 7;

h) l'articolo 8;

i) l'articolo 9;

j) l'articolo 10;

k) l'articolo 11;

- l) l'articolo 12;
- m) l'articolo 13;
- n) l'articolo 14;
- o) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 le parole "che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento" sono soppresse;
- p) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17;
- q) l'articolo 21;
- r) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I.

#### Articolo 15 (norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli Stati di Previsione dell'Entrata e della Spesa del Bilancio 2016-2018:

##### **esercizio 2016**

#### Stato di previsione dell'Entrata

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

#### Stato di previsione della Spesa

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche";

##### **esercizio 2017**

#### Stato di previsione dell'Entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

#### Stato di previsione della Spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche";

## **esercizio 2018**

### Stato di previsione dell'Entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

### Stato di previsione della Spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche";

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.